

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

EFFETTI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 209 DEL 12 SETTEMBRE 2022

Con la sentenza n. 209 del 12/09/2022 depositata il 13/10/2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte delle disposizioni che disciplinano, dall'anno 2012, la fattispecie dell'abitazione principale IMU ai fini dell'esenzione dal tributo.

Pertanto, a decorrere dal 20/10/2022, giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della citata sentenza, **ai fini del riconoscimento dell'esenzione prevista in materia della "vecchia" IMU (regolata dall'art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con legge 22 dicembre 2011, n. 214) e della "nuova" IMU (disciplinata dall'art.1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) rileva la dimora abituale e la contestuale residenza anagrafica unicamente del soggetto passivo IMU e non più la dimora abituale e la residenza anagrafica del suo nucleo familiare.**

- Conseguentemente la definizione di abitazione principale di cui all'art. 1, comma 741, lettera b), della Legge n. 160/2019, si deve leggere come segue: **per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.**
~~Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.~~

In tal senso va letto anche l'art. 5 COMMA 1 LETT.d DEL VIGENTE REGOLAMENTO IMU